



**NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

30 agosto - 12 settembre 2021



**AGGIORNAMENTO
PRASSI**

NEWS

APPROFONDIMENTO



AGGIORNAMENTO PRASSI

Parliamo di: IVA e agevolazioni

4



NEWS

9



APPROFONDIMENTO

Prospetti aiuti di Stato:
come compilare i modelli Redditi e IRAP

17

AGGIORNAMENTO PRASSI



Consulenza giuridica
n. 12 del 2021



**ALIQUTA IVA
AGEVOLATA
OLIO D'OLIVA PER
COSMETICI**

Alla cessione di olii d'oliva si applica l'aliquota IVA del 4%, **indipendentemente dalla destinazione d'uso finale**. Di conseguenza, anche le cessioni di olio d'oliva destinate alla produzione di cosmetici oggetto della consulenza in commento, sono soggette alla predetta aliquota ridotta (voce n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72)

Al riguardo l'Agenzia specifica che, mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta nella norma la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale. La finalità di uso dell'olio di oliva non incide nemmeno ai fini della classificazione doganale ed infatti, salvo non si tratti di olii trattati, modificati o addizionati, tutto l'olio di oliva rientra nelle voci 1509 e 1510 della Nomenclatura combinata, al quale si applica l'aliquota IVA ridotta del 4% a prescindere dall'uso finale.

Risp. Interp.
n. 576 del 2021



CONTRIBUTI
AGGIUNTIVI VERSATI
A UNA ASSOCIAZIONE
DA PARTE DI ENTI -
TRATTAMENTO IVA

I contributi aggiuntivi pagati a fronte di specifiche prestazioni effettuate da un'associazione a favore dei propri associati hanno natura di corrispettivo, quindi sono **rilevanti ai fini IVA** (art. 3, co.1 DPR 633/72). In linea con precedenti pronunce di prassi e giurisprudenza, l'Agenzia ha ribadito che, in generale, un contributo rileva ai fini IVA, se è erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando **sussiste un rapporto sinallagmatico obbligatorio a prestazioni corrispettive**. Invece, in assenza di correlazione tra la prestazione e la somma erogata manca il presupposto oggettivo, quindi non vi è rilevanza IVA (si richiama anche la circolare AE n. 34/E/2013).

Il dubbio dell'istante è motivato dal fatto che i servizi erogati, sebbene destinati agli associati-committenti, siano di interesse pubblico generale e siano regolati da convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici (art.15, L. n. 241/1990) che non ricadono tra i contratti disciplinati dal codice degli appalti pubblici (corrispettivi rilevanti IVA). Inoltre, per tali servizi è erogato un contributivo aggiuntivo insufficiente a ristorare dei maggiori oneri sostenuti; elemento che comprova la mancanza di onerosità dell'operazione effettuata, quindi la sua non rilevanza ai fini IVA.

L'Agenzia rileva, invece, che i servizi sono erogati in virtù di un accordo specifico con l'associato-committente che, seppur in deroga al codice degli appalti pubblici, conferma il nesso diretto esistente tra la prestazione effettuata e la somma incassata. L'operazione, quindi, rileva ai fini IVA indipendentemente dalla circostanza che l'importo pagato sia inferiore al costo e che si rilevi nel servizio un interesse generale.

Risoluzione
n. 57 del 2021



**TRASFORMAZIONE
DTA IN TAX CREDIT**

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate, previo parere acquisito dal MEF, chiarisce che la disciplina della trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazioni aziendali (art. 1 co. 233-243 della L. 178/2020) trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti, nonché nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate durante il periodo di riferimento normativamente previsto (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021).

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha introdotto una disciplina di favore che consente in presenza di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il cui progetto sia stato approvato o deliberato dall'organo amministrativo competente nel corso del 2021 (inteso come "anno solare"), la facoltà di trasformare in crediti di imposta compensabili le imposte anticipate (DTA) su perdite fiscali inutilizzate e su eccedenze di deduzioni ACE. La conversione delle DTA può effettuarsi entro un tetto pari al 2% degli attivi contabili delle società coinvolte nell'aggregazione, senza considerare quella con l'importo più elevato.

Risoluzione
n. 57 del 2021



TRASFORMAZIONE
DTA IN TAX CREDIT

Quanto detto va coordinato con il vincolo in base al quale indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto beneficiario dell'operazione (comma 240).

Tale disposizione ha destato alcuni dubbi interpretativi: non era infatti chiaro se, in presenza di diverse operazioni straordinarie realizzate da una determinata società nell'arco temporale agevolabile, la conversione potesse essere utilizzata soltanto per una di tali operazioni o per tutte e, in quest'ultimo caso, in che modo calcolare il tetto alle DTA convertibili.

L'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione è applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, specificando che un'interpretazione diversa discriminerebbe ingiustamente chi compie più aggregazioni in momenti distinti rispetto a chi aggrega più società con una operazione sola. Tuttavia, a prescindere dal numero delle aggregazioni e dagli attori coinvolti, il bonus deve essere calcolato considerando le operazioni come **un'aggregazione unitaria**, in cui gli attivi dei partecipanti possono concorrere una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili in *tax credit*. Pertanto, per evitare una duplicazione del beneficio o un utilizzo distorto dello stesso, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili in crediti di imposta, lo stesso attivo non potrà essere considerato nuovamente per il conteggio del plafond in una successiva operazione (il documento di prassi riporta anche un esempio pratico per maggior chiarezza).



Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato il **differimento** della finestra temporale per l'invio della prenotazione "bonus pubblicità" per l'anno 2021: **dal 1° al 31 ottobre 2021 anziché dal 1° al 30 settembre 2021.**


VAI AL COMUNICATO

<https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/bonus-pubblicita-per-l-anno-2021-posticipato-il-periodo-per-l-invio-delle-comunicazioni-telematiche-per-l-accesso-al-credito-di-imposta/>

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/237160/Campagne+pubblicitarie_mod_.pdf/5476c554-5c07-bce4-450e-508a48cf732a

Rimangono invariate le modalità di presentazione del **modello** di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo - 31 marzo 2021, ferma restando la possibilità di sostituire la comunicazione, già inviata a marzo, con una nuova.



Provvedimento n. 227358/2021 del 4 settembre 2021

È stato prorogato al **6 ottobre 2021** (invece del 6 settembre 2021) il termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la **riduzione dell'importo del canone di locazione** (art. 9-quater del DL n. 137/2020).

L'estensione del termine per la presentazione dell'istanza risponde alla volontà di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell'agevolazione, tenuto anche conto che l'intervallo temporale previsto per l'invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.

VAI AL PROVVEDIMENTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+PROROGA+CFP+Locazioni_4+settembre+2021.pdf/a8352c02-c698-2b23-0f56-3906a4eb8bbc




CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Con il **Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021** l'Agenzia ha individuato gli specifici **campi delle dichiarazioni dei redditi**, relative ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020**, che servono per individuare il valore dei risultati economici d'esercizio che danno diritto o meno all'erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni bis (DI 73/2021).

**VAI AL PROVVEDIMENTO E
ALL'ALLEGATO**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-settembre-2021-cfp-perequativo>

Si ricorda che il CFP in commento è erogabile ai soggetti aventi ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che dimostrano di aver conseguito un peggioramento del risultato economico dell'anno 2020, rispetto al 2019 in misura pari o superiore a una percentuale che deve essere definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.



Successivamente saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, nonché le modalità e i termini di presentazione per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Il termine per presentare il modello Redditi 2021, ai fini del contributo a fondo perduto “perequativo” è stato **differito dal 10 al 30 settembre 2021**.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il **comunicato n. 172 del 6 settembre 2021** annunciando l'imminente emanazione del DPCM che dispone l'auspicata proroga.

VAI AL COMUNICATO DEL MEF

<https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Contributo-a-fondo-perduto-perequativo-piu-tempo-per-la-presentazione-del-modello-Redditi/>

La decisione è infatti arrivata tenendo conto delle perplessità manifestate dagli **ordini professionali e dalle associazioni di categoria** in merito alla complessità della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, determinata dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente deve fornire, in relazione alle svariate misure di sostegno introdotte nel 2020.

Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l'invio del modello dichiarativo resta il 30 novembre 2021.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Si ricorda che possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a **dieci milioni** di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti "solari"). Il CFP spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019, **in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Con la risposta all'**interrogazione parlamentare n. 5-06619**, resa l'8 settembre in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero ha annunciato che il decreto attuativo verrà emanato solo dopo il 30 settembre 2021, nuova data prevista per l'invio anticipato delle dichiarazioni dei redditi. Ciò in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso, devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse (art. 1, commi 25 e 25-bis del decreto Sostegni bis).



VAI ALL'INTERROGAZIONE

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=08&view=filtered_scheda&commissione=06#

2/2

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA

VAI AL PROVVEDIMENTO
E AL NUOVO MODELLO

[https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/web/guest/provv-7-
settembre-2021](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provv-7-settembre-2021)

Con il **Provvedimento n. 228685 del 7 settembre 2021** l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello (e delle relative istruzioni) per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid.



Nel nuovo modello - che dovrà essere utilizzato **dal 9 settembre 2021** - sarà possibile indicare la comunicazione della cessione del credito d'imposta locazioni a uso non abitativo (art. 28 DL Rilancio) anche per **i contratti non soggetti a registrazione in caso d'uso** (senza indicare, quindi, gli estremi di registrazione).

Dalla stessa data, inoltre, è stata adeguata la **procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti**, per tenere conto dell'estensione del credito d'imposta locazioni operata decreto Sostegni-bis (art. 4 del DL 73/2021).

Prima di questa modifica, tali contratti (come ad es. quelli di concessione o coworking) dovevano obbligatoriamente essere registrati se si voleva procedere alla cessione del bonus, essendo gli estremi di registrazione indispensabili ai fini del regolare invio del modello.

Provvedimento n. 228725 del 7 settembre 2021


È stato rinviato dal 1° ottobre 2021 al **1° gennaio 2022** il termine dal quale dovrà essere utilizzato esclusivamente **il nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** ("Tipi dati per i corrispettivi" - versione 7.0 di giugno 2020).

Lo slittamento tiene conto del perdurare delle difficoltà causate dal Covid-19 e delle richieste delle associazioni di categoria.

Fino a quella data sarà ancora possibile trasmettere i dati attraverso la versione 6.0.

Il provvedimento, inoltre, dispone un'altra proroga per i produttori dei registratori telematici che potranno dichiarare **la conformità alle specifiche tecniche** di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate non più entro il 30 settembre 2021 ma **entro il 31 dicembre 2021**.







Premessa

All'interno dei quadri RS e IS dei modelli Redditi e IRAP sono presenti due prospetti dedicati agli aiuti di Stato che i contribuenti hanno ricevuto nell'anno di competenza della dichiarazione (**rigo RS401 nel modello Redditi e IS201 nel modello IRAP**).

La compilazione si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle Entrate di conoscere i dati necessari per effettuare la registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, divenuto operativo dal 2017 (www.rna.gov.it).

Quali aiuti inserire

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che fruiscono di aiuti di Stato e/o aiuti *de minimis*:

- fruibili in forma automatica (**aiuti “automatici”**);
- subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è, però, determinabile nei predetti provvedimenti (**aiuti “semi-automatici”**).

A tale riguardo, al fine di identificare quali, tra gli incentivi ottenuti, siano configurabili come aiuti di Stato o *de minimis* oggetto della segnalazione in dichiarazione, si suggerisce di consultare l'elenco contenuto nella **Tabella codici Aiuti di Stato** presente all'interno delle Istruzioni per la compilazione dei Modelli.

PROSPETTI AIUTI DI STATO: COME COMPILARE I MODELLI REDDITI E IRAP

Le citate tabelle (presenti a pagina 278-279 delle istruzioni al modello Redditi e a pagina 86 delle istruzioni al modello IRAP) contengono anche il **codice residuale “999”** con il quale devono essere indicati gli aiuti che non risultano identificati con il relativo codice nella Tabella. Per l’identificazione delle misure agevolative da inserire in dichiarazione con il codice residuale si consiglia di verificare la presenza, all’interno della norma istitutiva della misura agevolativa, del riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di aiuti *de minimis* e il riferimento alla diversa tipologia di aiuto di Stato negli altri casi.

A titolo esemplificativo, l’articolo 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce il Credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, al comma 107 prevede che *“L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (...)”*. L’articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020, contenente disposizioni in materia IRAP, al comma 3 prevede che *“Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”*.





Per l'identificazione di quali aiuti inserire nei Modelli, si dovranno selezionare quelli “fiscali” di competenza dell'Agenzia delle Entrate e fruiti in forma automatica o semi automatica.

ESEMPIO

Non andranno indicati:

- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, come, ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale *de minimis*, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico;
- le agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* come, ad esempio, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo che non costituisce un aiuto di Stato.

Ricordiamo che le informazioni riportate nei prospetti verranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti. Nel caso in cui l'aiuto fosse già stato registrato, il contribuente sarà esonerato dall'obbligo di compilazione dei prospetti.

Criteri di compilazione

Sulla base delle indicazioni presenti all'interno delle istruzioni ai modelli, il criterio sulla base del quale il prospetto aiuti di Stato deve essere compilato è quello di **competenza** e non di cassa.

Il prospetto, quindi, deve essere compilato dai soggetti per i quali, nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, si sono verificati i **presupposti per la fruizione degli aiuti automatici**. Per "presupposto per la fruizione" deve intendersi la maturazione del diritto a beneficiare dell'aiuto.

Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.



ECCEZIONI

Nel mese di agosto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ in cui, relativamente ai contributi a fondo perduto a fronte dell'emergenza da Covid-19, si chiarisce che al fine di stabilire in quale periodo effettuare l'annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data di erogazione del contributo.

Si ritiene che entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze.

Casi di compilazione particolari

Contributi a fondo perduto

Al fine di fare chiarezza su altri aspetti relativi agli obblighi di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato all'interno dei modelli di dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato altre **FAQ** relative ai contributi a fondo perduto erogati dalla stessa.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-redditi-pf2021>

L'Agenzia specifica che l'importo dei contributi erogati vanno riportati nel prospetto del modello Redditi (codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS 401), senza indicare l'importo erogato poiché l'Agenzia recupererà l'informazione dai bonifici erogati.

Detassazione contributi

Con l'Avvertenza del 27 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 106/2021 (legge di conversione del DL Sostegni-bis) la detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è un aiuto di Stato ed è, pertanto, svincolato dagli obblighi dichiarativi.



Per approfondimenti si rimanda alla Newsletter di Agosto 2021.

